LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252)

 Vigente al: 2-1-2013

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Promulga

la seguente legge:

*OMISSIS*

 Art. 1.

527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo

di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,

iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono

automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed

eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con

decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le

modalita' di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle

quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle

relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

 528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti

in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le

attivita' di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne

notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalita'

stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.

 529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli

articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e,

fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di

responsabilita' amministrativo e contabile.

 530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,

n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi

4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,

le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010»

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: « 1°

gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».

 531. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro

dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 e'

istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato

di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante ruolo

effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248. Il Comitato e' composto da un magistrato della Corte

dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un

massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero

dell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno

all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a

rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono

delle societa' del Gruppo Equitalia.

 532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalita'

di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i

requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata

delle rispettive cariche.

 533. Il Comitato elabora annualmente criteri:

 a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di

recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo

svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga

conto della capacita' operativa degli agenti della riscossione e

dell'economicita' della stessa azione;

 b) di controllo dell'attivita' svolta sulla base delle

indicazioni impartite.

 534. I criteri sono approvati con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle

Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo

a quello in cui sono stati approvati.

 535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle

quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°

gennaio 2013.

*OMISSIS*

537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei

tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione»,

sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa

finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,

su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore,

limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati

dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

 538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni

dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del

primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura

cautelare o esecutiva

 eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente

presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche

con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli

atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo,

ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si

procede, sono stati interessati:

 a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,

intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso

esecutivo;

 b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente

 creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia

 annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,

 emesse in un giudizio al quale il concessionario per la

 riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in

 data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore

 dell'ente creditore;

 f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita' del credito

sotteso.

 539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di

presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il

concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la

dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al

fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed

ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della

sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi

informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente

creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta

elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a

confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta,

provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al

concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di

sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore

dell'inidoneita' di tale documentazione a mantenere sospesa la

riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al

concessionario della riscossione per la ripresa dell'attivita' di

recupero del credito iscritto a ruolo.

 540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della

comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei

conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione,

trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data

di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso

concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono

annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente

discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle

scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

 541. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in cui il

contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa,

si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento

dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

 542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli

enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di

trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei

carichi iscritti a ruolo.

 543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano

anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della

riscossione prima della data di entrata in vigore della presente

legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli

adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di

pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso

inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di

cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della

riscossione e' considerato automaticamente discaricato dei relativi

ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali

dell'ente creditore i corrispondenti importi.

 544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille

euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di

entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui

l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di

inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non si

procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di

centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una

comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

 545. La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' abrogata.

*OMISSIS*